DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1981

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « ETEC-Autoscan scanning electron microscope » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(81/800/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato con regolamento (CEE) n. 1027/79 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979 [3], che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 21 marzo 1981, l'Italia ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « ETEC-Autoscan scanning electron microscope », destinato ad essere utilizzato in particolare per lo studio submicroscopico delle superfici di campioni di tessuti animali e vegetali, di microorganismi, di minerali e di metalli lavorati, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 23 giugno 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un microscopio elettronico ; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali il potere di risoluzione molto elevato, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica ; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico ;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità ; che tale è il caso, in particolare, degli apparecchi « PSEM 500 » e « SEM 501 » fabbricati dalla ditta Philips Nederland, BV, Boschdijk 525, Eindhoven, Paesi Bassi, dell'apparecchio « Camebax » fabbricato dalla ditta Cameca, 103 boulevard St. Dénis, 92 400 Courbevoie, Francia, dell'apparecchio « AMR 1 000 » fabbricato dalla ditta Ernst Leitz Wetzlar GmbH, 6 330 Wetzlar, R.f. di Germania e degli apparecchi « Stéreoscan 150 Mark 2 » e « Stéreoscan 180 » fabbricati dalla ditta Cambridge Scientific Instruments Ltd, Rustat Road, Cambridge CB1 3QH, Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « ETEC-Autoscan scanning electron microscope » che costituisce oggetto della domanda dell'Italia del 21 marzo 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.